

RAPPORTO DELLA RIUNIONE CSCE DI ESPERTI
SULLA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
LA VALLETTA 1991

I rappresentanti dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, del Canada, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, di Cipro, della Danimarca, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Islanda, dell'Italia, della Jugoslavia, del Liechtenstein, del Lussemburgo-Comunità Europea, di Malta, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Romania, di San Marino, della Santa Sede, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Svezia, della Svizzera, della Turchia, dell'Ungheria e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si sono riuniti a La Valletta dal 15 gennaio all'8 febbraio 1991 conformemente alle pertinenti disposizioni del Documento Conclusivo della Riunione CSCE di Vienna 1986 e della Carta di Parigi per una Nuova Europa, per esaminare la questione della Soluzione Pacifica delle Controversie.

Il rappresentante dell'Albania, ha assistito alla Riunione quale osservatore.

All'apertura ufficiale ha presenziato S.E. Censu Tabone, Presidente di Malta, che ha rivolto ai partecipanti un saluto di benvenuto. La Riunione è stata aperta dall'On.le Prof. Guido de Marco, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Giustizia di Malta, che ha pronunciato l'allocuzione di apertura a nome del Paese ospitante. Egli ha anche chiuso la Riunione.

Dichiarazioni di apertura sono state rese dai Capi delle Delegazioni degli Stati partecipanti.

L'On. Gianni de Michelis, Ministro degli Affari Esteri dell'Italia, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti.

Diverse proposte sono state sottoposte all'esame della Riunione.

I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno proceduto ad uno scambio generale di vedute sulla soluzione pacifica delle controversie. E' stato rilevato che gli sviluppi intervenuti in Europa e nel mondo dopo la Riunione sui Seguiti di Vienna hanno accresciuto l'importanza della Riunione, e che ciò è stato anche rispecchiato nella Carta di Parigi per una Nuova Europa, sottoscritta dai Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti il 21 novembre 1990.

Nel corso dei loro dibattiti, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno preso nota del fatto che gli Stati sono già vincolati da diversi accordi contenenti vari metodi di soluzione pacifica delle controversie e che, nella prassi, essi hanno utilizzato una gamma ancora più ampia di tali metodi. E' stato rilevato in particolare che molti Stati partecipanti hanno elaborato approcci innovativi per la soluzione delle controversie destinati ad adattarsi alle caratteristiche di controversie particolari, nonché sviluppato accordi volti a prevenire o gestire controversie, quali accordi per notifiche e consultazioni, e l'istituzione di commissioni congiunte ad hoc e permanenti. E' stato inoltre rilevato che molti Stati partecipanti sono parti delle Convenzioni dell'Aia per la Soluzione Pacifica delle Controversie Internazionali del 1899 e/o del 1907, e che molti di essi hanno accettato la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo Statuto della Corte.

A seguito dei loro dibattiti, i rappresentanti degli Stati partecipanti hanno adottato il presente Rapporto.

PRINCIPI PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI
PER UNA PROCEDURA DI SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
NELL'AMBITO CSCE

INTRODUZIONE

L'impegno degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), enunciato nel Principio V dell'Atto Finale di Helsinki, di regolare le controversie fra loro con mezzi pacifici rappresenta uno dei fondamenti del processo CSCE. Tale impegno è riaffermato nel Documento Conclusivo di Vienna e nella Carta di Parigi per una Nuova Europa.

Conformemente all'Atto Finale di Helsinki, tutti i dieci principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, si applicano in modo eguale e senza riserva, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

Nella Carta di Parigi per una Nuova Europa, gli Stati partecipanti hanno proclamato solennemente il loro pieno impegno nei riguardi di tali dieci principi, per sostenere e promuovere la democrazia, la pace e l'unità in Europa. Essi hanno espresso il proprio convincimento che per rafforzare la pace e la sicurezza fra gli Stati partecipanti, sono indispensabili il progresso della democrazia ed il rispetto e l'effettivo esercizio dei diritti dell'uomo. Essi hanno inoltre riaffermato l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed alle pertinenti norme di diritto internazionale, incluse quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

La piena applicazione di tutti i principi e gli impegni CSCE costituisce di per sè un elemento essenziale nella prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti.

Conformemente al diritto internazionale e in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, nonché conformemente ai pertinenti principi dell'Atto Finale di Helsinki, non si deve fare ricorso alla minaccia o all'uso della forza per risolvere le controversie fra gli Stati. Tali controversie devono essere risolte con mezzi pacifici conformemente al diritto internazionale. Tutti gli Stati devono adempiere in buona fede ai loro obblighi in base ai principi e alle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

L'esistenza di appropriate procedure di soluzione delle controversie è indispensabile per l'applicazione del principio secondo cui tutte le controversie dovrebbero essere risolte esclusivamente con mezzi pacifici. Tali procedure rappresentano un contributo essenziale per il rafforzamento dello Stato di diritto a livello internazionale nonché della pace e della sicurezza internazionali e della giustizia.

Le controversie internazionali devono essere risolte sulla base del principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati e nel rispetto del principio della libera scelta dei mezzi conformemente agli obblighi ed agli impegni internazionali nonché ai principi della giustizia e del diritto internazionale.

L'accordo, ad hoc o raggiunto preliminarmente, fra le parti di una controversia su procedure per la sua soluzione, appropriate per le parti interessate e le caratteristiche della controversia, è essenziale per un sistema efficace e duraturo di soluzione pacifica delle controversie.

L'osservanza delle decisioni vincolanti ottenute mediante procedure di soluzione pacifica delle controversie è un elemento essenziale in qualsiasi struttura globale di soluzione pacifica delle controversie.

PRINCIPI PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Considerazioni generali

1. Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno di conformarsi al diritto internazionale e la propria determinazione di rispettare e attuare pienamente tutti i principi e tutte le disposizioni CSCE.
2. Conformemente al diritto internazionale, nonché alla Carta delle Nazioni Unite, e conformemente ai principi e alle disposizioni CSCE pertinenti, gli Stati partecipanti si asterranno dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per la soluzione delle loro controversie e ricercheranno una soluzione pacifica delle stesse.
3. Gli Stati partecipanti riconoscono che il ricorso a una procedura di soluzione liberamente concordata dagli Stati riguardante le controversie esistenti o future di cui essi sono parti o l'accettazione di tale procedura non sono incompatibili con l'uguaglianza sovrana degli Stati. Una richiesta di fare ricorso ad una procedura di soluzione non costituisce atto ostile.

Prevenzione delle controversie

4. Gli Stati partecipanti cercheranno di prevenire l'insorgere di controversie e di sviluppare, utilizzare e migliorare i meccanismi volti a evitare l'insorgenza di controversie, che includono, se del caso, accordi e procedure per notifiche e consultazioni preventive concernenti azioni da parte di uno Stato suscettibili di pregiudicare in modo significativo gli interessi di un altro Stato.

Gestione delle controversie

5. Se ciononostante insorgessero controversie, gli Stati partecipanti si adopereranno in particolare per evitare che una controversia fra di loro si sviluppi in modo tale da minacciare la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia. Essi adotteranno misure appropriate per gestire le loro controversie in attesa della soluzione delle stesse. A tale fine gli Stati partecipanti:

- a) affronteranno le controversie in una fase iniziale;
- b) si asterranno nel corso della controversia da qualsiasi azione che possa aggravare la situazione e rendere più difficoltosa o impedire la soluzione pacifica della controversia;
- c) cercheranno con tutti i mezzi appropriati di accordarsi per consentire il mantenimento di buone relazioni fra loro, inclusa, se del caso, l'adozione di misure ad interim che non pregiudichino le loro posizioni giuridiche circa la controversia.

Soluzione delle controversie

6. Come enunciato nell'Atto Finale di Helsinki e in successivi documenti pertinenti, gli Stati partecipanti si adopereranno, in buona fede e con spirito di cooperazione, per giungere ad una soluzione rapida ed equa delle loro controversie sulla base del diritto internazionale e a tale scopo utilizzeranno mezzi quali il negoziato, l'inchiesta, i buoni uffici, la mediazione, la conciliazione, l'arbitrato, la soluzione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta, inclusa qualsiasi procedura di soluzione concordata anteriormente all'insorgere delle controversie di cui essi siano parti. A tal fine gli Stati partecipanti interessati, in particolare:

- a) si consulteranno reciprocamente quanto prima possibile;
- b) qualora non siano in grado di risolvere la controversia fra loro, si adopereranno per concordare una procedura di soluzione adeguata alla natura e alle caratteristiche della controversia in questione;
- c) quando una controversia è soggetta a una procedura di soluzione concordata fra le parti, risolveranno la controversia mediante tale procedura salvo se da essi altrimenti concordato;
- d) accetteranno, nel contesto della Procedura di Soluzione Pacifica delle Controversie nell'ambito CSCE e della sua portata di applicabilità, l'intervento obbligatorio di una parte terza quando una controversia non può essere risolta con altri mezzi pacifici.

Informazioni da parte degli Stati partecipanti

7. Gli Stati partecipanti, su richiesta di uno Stato partecipante che sia coinvolto in una controversia, compiranno ogni sforzo possibile per fornire informazioni sui metodi appropriati per la soluzione di tale controversia.

Proseguimento degli sforzi

8. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione entro un termine ragionevole mediante il metodo concordato, gli Stati partecipanti parti della controversia continueranno a ricercare un modo per risolvere la controversia in modo pacifico.

Rafforzamento degli impegni

9. Gli Stati partecipanti rafforzeranno i propri impegni relativi alla soluzione pacifica delle controversie. A tale fine, in particolare:

a) essi si adopereranno per inserire nei loro futuri trattati clausole che prevedano la soluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di tali trattati, e per valutare se sussista o meno un ruolo appropriato per una parte terza, sia esso obbligatorio o non obbligatorio;

b) essi si asterranno per quanto possibile dal presentare riserve riguardo le procedure di soluzione delle controversie;

c) essi considereranno la possibilità di ritirare le riserve che possano aver formulato riguardo le procedure di soluzione delle controversie inserite in trattati multilaterali;

d) essi considereranno la possibilità di accettare la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia, sia mediante accordo che mediante la dichiarazione unilaterale di cui all'Articolo 36, paragrafo 2, dello Statuto della Corte e di ridurre al minimo, ove possibile, le eventuali riserve che accompagnino tale dichiarazione;

e) qualora abbiano formulato tale dichiarazione unitamente ad una o più riserve o qualora lo facciano in futuro, essi considereranno la possibilità di ritirare tali riserve;

f) essi considereranno la possibilità di sottoporre mediante accordo speciale alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato, utilizzando la Corte Permanente di Arbitrato, se del caso, le controversie che si prestino a tali procedure;

g) essi diverranno, per quanto possibile, parti di altri trattati pertinenti nonché di altri accordi internazionali relativi alla soluzione di controversie;

h) essi utilizzeranno maggiormente gli istituti internazionali per la soluzione delle controversie;

i) essi considereranno la possibilità di accettare la giurisdizione degli organi internazionali di soluzione pacifica delle controversie o dei meccanismi di controllo istituiti da trattati multilaterali concernenti fra l'altro la tutela dei diritti dell'uomo o, a seconda dei casi, di ritirare le esistenti riserve relative a tali meccanismi;

j) essi esamineranno i mezzi per creare e rafforzare meccanismi volti ad assicurare l'osservanza delle decisioni vincolanti adottate nell'ambito della soluzione pacifica delle controversie;

k) essi opereranno attivamente nell'ambito della Comunità internazionale per promuovere metodi di soluzione pacifica delle controversie.

Informazioni fornite a persone fisiche o giuridiche

10. In relazione alle controversie fra di loro che siano di speciale rilevanza per particolari persone fisiche o giuridiche, gli Stati partecipanti forniranno, nel modo da essi ritenuto opportuno, informazioni a tali persone e ne sentiranno il parere.

DISPOSIZIONI PER UNA PROCEDURA DI SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE NELL'AMBITO CSCE

Sezione I

Qualora insorga una controversia fra Stati partecipanti, questi, senza indebito ritardo e in buona fede, cercheranno di risolvere la controversia mediante un processo di consultazioni e negoziati diretti, o cercheranno di concordare un'appropriata procedura alternativa di soluzione della controversia.

Sezione II

Senza pregiudizio per il diritto di qualsiasi Stato partecipante di sollevare una questione nell'ambito del processo CSCE, una controversia di rilevanza per la pace, la sicurezza o la stabilità fra gli Stati partecipanti può essere sottoposta al Comitato di Alti Funzionari da qualsiasi parte in causa.

Sezione III

La procedura descritta qui di seguito non si applicherà qualora la controversia sia stata precedentemente o sia attualmente trattata in base ad altra procedura di soluzione delle controversie, come riferito nella Sezione VIII, o sia contemplata da qualsiasi altro processo che le parti in causa hanno accettato.

Sezione IV

Se le parti non sono in grado, entro un termine ragionevole, alla luce di tutte le circostanze della controversia, di risolvere la controversia mediante consultazioni o negoziati diretti, o di concordare una procedura appropriata per la soluzione della controversia, ciascuna parte in causa può richiedere la costituzione di un Meccanismo di Soluzione delle Controversie CSCE mediante notifica all'altra parte o alle altre parti in causa.

Sezione V

1. Un Meccanismo di Soluzione delle Controversie CSCE è costituito da uno o più membri, scelti di comune accordo dalle parti di una controversia da un elenco di candidati qualificati mantenuto dall'istituzione che effettua la nomina. L'elenco comprende fino a quattro persone nominate da ciascuno Stato partecipante che desidera farlo. Nessun membro di un Meccanismo può essere cittadino di uno Stato coinvolto nella controversia né avere la residenza permanente nel suo territorio. Mediante accordo fra le parti, un Meccanismo può includere membri i cui nomi non siano iscritti nell'elenco.

2. Qualora le parti di una controversia non abbiano raggiunto un accordo sulla composizione di un Meccanismo entro tre mesi dalla richiesta iniziale di una parte di costituire un Meccanismo, il funzionario di rango più elevato dell'istituzione che effettua la nomina sceglierà dall'elenco, in consultazione con le parti in causa, un numero di nomi inferiore a sei. Qualora il funzionario di rango più elevato dell'istituzione che effettua la nomina sia cittadino di uno qualsiasi degli Stati coinvolti nella controversia, le sue funzioni saranno svolte dal funzionario di rango immediatamente inferiore che non sia cittadino di uno di tali Stati.

3. Ciascuna parte* della controversia ha il diritto di ricusare fino a tre candidati. Le parti comunicheranno all'istituzione che effettua la nomina le eventuali ricusazioni entro un mese dalla data in cui sono state informate delle nomine. Tale informazione sarà confidenziale. Dopo un mese dalla data di comunicazione delle nomine alle parti, l'istituzione che effettua la nomina notificherà alle parti la composizione del Meccanismo.

4. Se quale esito del processo summenzionato tutti i candidati sono stati ricusati, l'istituzione che effettua la nomina sceglierà dall'elenco altri cinque nomi che non siano stati inclusi nelle nomine iniziali.

* I problemi che sorgono quando le parti sono più di due richiederanno ulteriore esame.

5. Ciascuna parte della controversia avrà ora il diritto di ricusare un solo candidato. Le parti comunicheranno all'istituzione che effettua la nomina le eventuali ricusazioni entro quattordici giorni dalla data in cui sono state informate delle nomine. Tale informazione sarà confidenziale. Alla scadenza di quattordici giorni dalla data di comunicazione delle nomine alle parti, l'istituzione che effettua la nomina notificherà alle parti la composizione del Meccanismo.

Sezione VI

1. Il Meccanismo, una volta costituito, cercherà un contatto appropriato con le parti della controversia, separatamente o congiuntamente. Il Meccanismo adotterà i propri

metodi di lavoro, procedendo, in maniera informale e flessibile, secondo le modalità che ritenga opportune.

2. Salvo se altrimenti concordato dalle parti, gli atti del Meccanismo e qualsiasi commento o parere da esso offerti saranno confidenziali; tuttavia può essere reso pubblico il fatto che il Meccanismo è stato costituito.

3. Il Meccanismo, se le parti lo concordano, può utilizzare i locali ed i servizi dell'Ufficio Internazionale della Corte Permanente di Arbitrato.

Sezione VII

Il Meccanismo richiederà alle parti le informazioni e i commenti che gli consentano di assistere le parti nell'individuare procedure adeguate per la soluzione della controversia. Il Meccanismo può offrire commenti o pareri generali o specifici.

Sezione VIII

I commenti o i pareri del Meccanismo possono riferirsi all'inizio o alla ripresa di un processo di negoziazione fra le parti, o all'adozione di qualsiasi altra procedura di soluzione delle controversie, come l'inchiesta, la conciliazione, la mediazione, i buoni uffici, l'arbitrato o la soluzione giudiziaria o eventuali adattamenti di una qualsiasi di tali procedure o una loro

combinazione, o qualsiasi altra procedura che esso possa indicare in relazione alle circostanze della controversia, o ad un aspetto qualsiasi di una qualsiasi di tali procedure.

Sezione IX

Le parti esamineranno in buona fede e in uno spirito di cooperazione qualsiasi commento o parere del Meccanismo. Qualora, sulla base degli interventi del Meccanismo e di qualsiasi commento o parere offerti, le parti non siano comunque in grado, entro un termine ragionevole, di risolvere la controversia o di concordare una procedura per la sua soluzione, qualsiasi parte in causa può notificare tale circostanza al Meccanismo e all'altra parte in causa. Qualsiasi parte può quindi, in accordo con le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 2, sottoporre tale circostanza all'attenzione del Comitato di Alti Funzionari.

Sezione X

Il fatto che una parte non agisca in base ad un qualsiasi commento o parere del Meccanismo riguardo una procedura di soluzione di una controversia, non esime alcuna delle parti dall'obbligo di proseguire i propri sforzi per risolvere la controversia con mezzi pacifici.

Sezione XI

Nell'eventualità indicata nella seconda frase della Sezione IX, qualsiasi parte della controversia può, entro un periodo di tre mesi da qualsiasi notifica, richiedere che il Meccanismo fornisca commenti o pareri generali o specifici sulla sostanza della controversia per assistere le parti nel trovare una soluzione conformemente al diritto internazionale e ai loro impegni CSCE. Le parti esamineranno in buona fede e in uno spirito di cooperazione qualsiasi siffatto commento o parere del Meccanismo.

Sezione XII

1. Nonostante una richiesta di una parte in base alla Sezione IV o alla Sezione XI, il Meccanismo non sarà costituito o non continuerà la sua attività, a seconda dei casi, qualora un'altra parte della controversia ritenga che, in quanto la controversia riguarda questioni concernenti la sua integrità territoriale, o la difesa nazionale, titoli di sovranità sulla

terraferma, o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree, il Meccanismo non debba essere costituito o non debba continuare la sua attività.

2. In tal caso, qualsiasi altra parte della controversia può sottoporre tale circostanza all'attenzione del Comitato di Alti Funzionari.

Sezione XIII

Le parti di una controversia possono in qualsiasi momento, di comune accordo, modificare o adattare la presente procedura nel modo che esse possano considerare appropriato per facilitare la soluzione della loro controversia, concordando, fra l'altro:

a) di autorizzare il Meccanismo a svolgere un processo d'inchiesta o ad affidare ad una o più persone, o ad uno o più Stati partecipanti, o a qualsiasi competente istituzione CSCE o a qualsiasi altro organo una missione di inchiesta;

b) di richiedere al Meccanismo di intraprendere od organizzare una qualsiasi attività di esperti riguardante l'oggetto della controversia;

c) di richiedere al Meccanismo di riferire in qualsiasi altra forma non prevista sopra;

d) di accettare qualsiasi commento o parere del Meccanismo come vincolante, parzialmente o integralmente, riguardo la soluzione della controversia.

Sezione XIV

Tutte le spese sostenute per l'utilizzazione del Meccanismo di Soluzione delle Controversie CSCE, salvo quelle sostenute dalle parti per lo svolgimento dei procedimenti, saranno ripartite in eguale misura fra le parti in causa, salvo se da esse altrimenti concordato.

Sezione XV

Nulla di quanto sopra affermato pregiudicherà in alcun modo l'unità dei Principi CSCE o il diritto degli Stati partecipanti di sollevare nell'ambito del processo CSCE qualsiasi questione relativa all'attuazione di qualsiasi impegno CSCE concernente il principio della soluzione pacifica delle controversie o relativa a qualsiasi altro impegno o disposizione CSCE.

Sezione XVI

Tutte le parti della controversia attueranno conscienziosamente e in buona fede la Procedura di Soluzione delle Controversie nell'ambito CSCE.

* * *

I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno rilevato che il Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri terrà conto del Rapporto della Riunione di La Valletta nella sua prima riunione a Berlino. In tale contesto i rappresentanti degli Stati partecipanti raccomandano che il Consiglio definisca le necessarie disposizioni conformemente alla Carta di Parigi per una Nuova Europa. Essi inoltre hanno rilevato che la prossima Riunione sui Seguiti CSCE che si terrà a Helsinki valuterà i progressi realizzati nella Riunione di La Valletta. In tale contesto, i rappresentanti degli Stati partecipanti ritengono che gli impegni contenuti nel presente Rapporto, nonché la loro attuazione, dovrebbero essere mantenuti sotto esame, tenendo presente, l'importanza di accrescere l'efficacia della procedura.

I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno espresso la loro profonda gratitudine al popolo e al Governo di Malta per l'eccellente organizzazione della Riunione e per la calorosa ospitalità riservata ad essi durante il loro soggiorno a Malta.

La Valletta, 8 febbraio 1991